Mercoledì 14 dicembre 2016

P8_TA(2016)0493

Accordo UE-Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (10711/2016 — C8-0332/2016 — 2016/0192(NLE) — 2016/2229(INI))

(2018/C 238/05)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (10711/2016),
- visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (11692/2014),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0332/2016),
- vista la sua risoluzione legislativa del 14 dicembre 2016 (¹) sul progetto di decisione del Consiglio,
- visto l'articolo 99, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0320/2016),
- A. considerando che i pescatori di Danimarca, Norvegia e Svezia hanno sempre tradizionalmente pescato congiuntamente nel Kattegat e nello Skagerrak;
- B. considerando che l'accordo protegge i diritti di pesca storici dei pescatori di Danimarca, Norvegia e Svezia nel Kattegat e nello Skagerrak, senza pregiudizio per i diritti dei pescatori di altri Stati, assicurando anche, nel contempo, che siano prese misure adeguate per la gestione delle attività di pesca e la conservazione in tali acque;
- C. considerando che l'accordo sostiene anche l'attuazione del sistema riformato per la gestione della pesca nell'UE posto in essere conformemente agli obiettivi e ai principi basilari della nuova politica comune della pesca (PCP), in particolare l'introduzione dell'obbligo di sbarco e il mantenimento degli stock al di sopra dei livelli che consentono di raggiungere il rendimento massimo sostenibile;
- 1. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i verbali e le conclusioni delle eventuali consultazioni tenute ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo;
- 2. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio, nel corso dell'ultimo anno di applicazione dell'accordo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione completa sulla sua attuazione;
- 3. invita la Commissione e il Consiglio, nei limiti delle rispettive competenze, a tenere il Parlamento immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi delle procedure relative all'accordo e al suo rinnovo, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- 4. sottolinea che l'accesso al mercato interno per qualsiasi paese terzo deve basarsi sulla reciprocità e che, nel caso della Norvegia, i dazi doganali sui prodotti alimentari provenienti dall'UE, inclusi i prodotti della pesca, devono essere conformi all'accordo sullo Spazio economico europeo;

⁽¹⁾ Testi approvati, P8 TA(2016)0492.

Mercoledì 14 dicembre 2016

IT

- 5. sottolinea che il compito della Commissione è di garantire che i dazi doganali sui prodotti alimentari e della pesca provenienti dall'UE non siano impostati in un modo che contravvenga ai principi del libero commercio nel settore dei prodotti alimentari, compresi i prodotti della pesca;
- 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la risoluzione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Norvegia.